

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 725 del 04 giugno 2019

Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Programma dei progetti strategici delle Province di Verona e Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i.. Concessione proroga alla sottoscrizione delle Convenzioni verticali.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera, nel contesto della gestione delle risorse del Fondo Comuni di Confine, a seguito delle richieste pervenute e in considerazione dello stato d'arte dei progetti, si provvede a concedere la proroga dei termini per la sottoscrizione delle convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi strategici di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Intesa in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017;
- D.G.R. n. 1805/2014;
- D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016;
- D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
- Deliberazione n. 9 del 30 novembre 2017 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine;
- Deliberazione n.9 del 28 maggio 2018 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine;
- D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
- D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La gestione delle risorse di cui alla legge n. 191/2009 - citata compiutamente in oggetto - è di competenza del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine, che ai sensi del proprio Regolamento interno è responsabile dell'individuazione e/o della selezione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i., sulla base della apposita istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica. Lo stesso Comitato ha posto in capo alla Regione Veneto numerose attività inerenti la gestione del Fondo medesimo, attraverso la sottoscrizione delle apposite convenzioni per l'attuazione delle proposte di Programma interventi Strategici nei territori delle Province di Verona e Vicenza, approvate dalla stessa amministrazione regionale con deliberazione n. 1501 del 25 settembre 2017 e modificate con deliberazione n. 1065 del 31 luglio 2018.

Le convenzioni sottoscritte l'11 dicembre 2017 tra la Regione del Veneto e il Fondo Comuni di Confine (convenzione trasversale) all'art. 4, comma 2, prevedono quale termine per la stipula delle successive convenzioni tra Regione e soggetti attuatori (convenzioni verticali) 9 mesi, termine che è decorso l'11 settembre 2018 e che è stato prorogato con successiva deliberazione regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 all'11 giugno 2019.

Gli interventi strategici delle Province di Verona e Vicenza ammontano a 43, rispettivamente 24 per la Provincia di Verona e 19 per quella di Vicenza, dei quali ad oggi solo una parte è pervenuta agli uffici regionali per le attività di competenza: in merito ad essi le competenti strutture regionali hanno proceduto alla espressione di una valutazione tecnico- giuridica positiva.

Numerosi soggetti attuatori degli interventi su citati hanno evidenziato, stante la complessità e la rilevanza economica dei progetti approvati, una difficoltà alla consegna degli approfondimenti tecnici nei termini previsti, prima dello scadere del termine dell'11 giugno su citato, richiedendo, pertanto, la concessione di un periodo di proroga per la conclusione dell'iter di competenza.

Gli uffici regionali, pertanto, prendono atto che per una parte dei progetti ammessi non è ad oggi possibile svolgere gli approfondimenti richiesti e che conseguentemente per tali interventi non può essere sottoscritta alcuna convenzione verticale.

Rilevato che il venir meno del rispetto del termine di sottoscrizione delle convenzioni non comporta sanzioni o effetti sfavorevoli nei confronti dei soggetti interessati e considerato il ruolo attribuito alla Regione del Veneto nell'attuazione dei progetti finanziati con deliberazione del Fondo Comuni di Confine n. 9 del 30 novembre 2017, in ragione di quanto su esposto, con il presente atto si intende concedere una ulteriore dilazione dei termini ai soggetti attuatori degli interventi strategici, fino al 31 dicembre 2019, fermo restando che tale proroga non potrà comunque comportare il superamento del termine di scadenza finale di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della convenzione citata - termine finale per la conclusione delle attività previste e per il completamento di tutti gli adempimenti conseguenti, termine finale fissato al 31 dicembre 2023.

La suddetta concessione di proroga è stata comunicata anche alla Segreteria Tecnica per la gestione del Fondo Comuni Confinanti, in modo da concordare con quest'ultima che una dilazione dei termini potesse essere concessa dall'amministrazione regionale nei limiti su riportati.

La concessione della proroga con il presente atto, in ogni caso, non fa venir meno la possibilità di sottoscrizione anticipata di ogni convenzione che venisse trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune valutazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

VISTA l'Intesa sottoscritta in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'art. 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C.);

VISTA la D.G.R. n. 1805/2014 di approvazione dell'Intesa succitata;

VISTA la D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016 di individuazione dei progetti strategici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa;

VISTA la D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra il Fondo Comuni di Confine e la Regione del Veneto e dello schema di accordo tra quest'ultima e le Province di Vicenza e Verona;

VISTA la D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione degli interventi dei programmi strategici delle Province di Vicenza e Verona;

VISTA la deliberazione n. 9 del 30 novembre 2017 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine di definizione delle modalità operative per la proroga dei termini di sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità di cui all'art. 4 comma 2 delle convenzioni trasversali;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 maggio 2018 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine di adozione delle prime disposizioni per il riconoscimento degli oneri diretti per il monitoraggio, la rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio, nonché le conseguenti verifiche per i progetti strategici relativamente all'annualità 2018;

VISTA la D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione di una proroga alla sottoscrizione delle Convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi dei Programmi Strategici delle Province di Vicenza e Verona;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare i termini per la sottoscrizione delle convenzioni verticali per l'attuazione degli interventi strategici delle Province di Verona e Vicenza entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.